

STATUTO ASSM S.p.A.

Approvato dall'Assemblea il 29/12/2006

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituita una società per azioni denominata "AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA", siglabile "ASSM SPA", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società è a prevalente capitale pubblico locale e il Comune di Tolentino detiene la maggioranza assoluta del capitale.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale ed amministrativa in Tolentino.

La società, sulla base di quanto consentito dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è convenuta fino al 31 dicembre 2050; tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

Articolo 4 - Oggetto

La società, secondo quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, subentra nei diritti e negli obblighi della preesistente Azienda Speciale Servizi Municipalizzati senza necessità di ulteriori atti; l'oggetto sociale della società è pertanto costituito dalle attività già svolte dall'Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, e, in generale, dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate e attraverso ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:

- a) produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e attività connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, illuminazione pubblica, lampade votive, ecc.
- b) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas metano e attività connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di impianti termici, anche se alimentati con altri combustibili e in generale attività di utilizzo economico di energie da qualunque fonte provenienti;
- c) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
- d) trasporti pubblici urbani ed extraurbani ed attività connesse;
- e) aree di sosta a pagamento;
- f) imbottigliamento e vendita di acqua minerale;
- g) termalismo e cure sinergiche, ivi comprese le attività di carattere sanitario, e la gestione di farmacie;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) altri servizi pubblici locali rientranti nella previsione dell'art. 112 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e altre attività rientranti nella competenza degli enti azionisti o affidanti i servizi;
- j) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici nel settore dei pubblici servizi;
- k) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati;
- l) attività commerciali dirette all'utenza gestita di prodotti affini o direttamente correlati alle principali finalità svolte.

La società, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma potrà costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla società stessa, in particolare convenendo adeguate formulazioni dei relativi statuti; potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi.

Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e partecipazione maggioritaria pubblica locale

Il capitale sociale è pari ad Euro 27.020.200 (ventisettemilioniventimiladuecento), rappresentato da n. 270.202 (duecentosettantamiladuecentodue) azioni del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'articolo 2348 secondo comma c.c., nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del c.c., ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.

Per il fabbisogno finanziario della Società gli azionisti potranno effettuare a favore della stessa versamenti in conto capitale, così come, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi con obbligo di restituzione.

Articolo 6 - Azioni e obbligazioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.

Le azioni possono essere detenute da:

- a) Comune di Tolentino,
- b) altri enti locali,
- c) altri soggetti pubblici o privati.

Il capitale sociale deve appartenere al Comune di Tolentino nella misura minima del 51%; le azioni detenute dal Comune di Tolentino costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da un unico certificato azionario, con specifica annotazione di vincolo.

Le azioni detenute dal Comune di Tolentino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili, secondo le regole previste dalla legge e dal presente statuto.

Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci appartenenti alle categorie sopra individuate sub a) e b), il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione da richiedere all'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 c.c., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b).

In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate, purché ne facciano contestuale richiesta.

La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

Articolo 7 - Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con lettera raccomandata rr., offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d'amministrazione, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata rr., indirizzata al Presidente del Consiglio d'amministrazione, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta.

In ogni caso dovrà essere fatta salva la prevalenza della partecipazione del Comune di Tolentino secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, secondo le procedure stabilite dall'art. 2366 comma 3 c.c., mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Macerata.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate per legge; inoltre compete all'Assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e la contestuale individuazione dei poteri delegabili agli stessi nell'ambito di quelli riservati per legge e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea compete inoltre l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:

- l'approvazione del budget previsionale della società;
- l'acquisizione e la cessione di qualsiasi partecipazione in società o enti. Qualora il valore dell'acquisizione e/o della cessione di partecipazioni in società o enti risulti inferiore a euro 52.000 e comunque qualora l'operazione riguardi quote inferiori al 30% del capitale sociale, l'autorizzazione dell'Assemblea si intende concessa nel caso non si pervenga ad una deliberazione in merito, trascorsi 30 giorni dalla data della prima convocazione dell'Assemblea stessa.
- lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti non soci per importi annui superiori a euro 52.000.
- l'assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto.

Gli interventi all'Assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge; non è consentita la partecipazione con mezzi di telecomunicazione né ammesso il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di assenza o impedimento per qualunque causa, dal Vice Presidente o da una persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal segretario stesso e dal Presidente.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, le norme di legge, salvo quanto stabilito nei successivi commi di questo articolo.

Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci di cui ai punti sub a) e b) del terzo comma dell'art. 6), come prescritto dal precedente art. 6, e la nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 9, dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in seconda

convocazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione si rendono applicabili le maggioranze previste dalla legge.

Le deliberazioni aventi per oggetto modificazioni statutarie devono essere assunte in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, variabile da un minimo di cinque a un massimo di undici; al Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.

L'Assemblea determina i compensi e i rimborsi spese spettanti agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

- può conferire proprie attribuzioni esclusivamente al Presidente e/o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assumeranno la qualifica di amministratori delegati, limitatamente ai poteri individuati come delegabili dall'Assemblea all'atto della nomina, dal presente statuto o dalla legge;
- deve nominare il Direttore Generale della società, esterno al Consiglio, attribuendogli i relativi poteri;
- può delegare proprie attribuzioni a Dirigenti e Dipendenti;
- può nominare procuratori speciali per operazioni determinate e temporalmente limitate.

Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta, mediante lettera raccomandata, fax o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria.

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Poteri e rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società; allo stesso compete l'uso della firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vice Presidente.

La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale competono inoltre agli amministratori delegati, nominati ai sensi del precedente art. 9, al Direttore Generale, nei limiti del relativo mandato e ai procuratori speciali ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia specificamente conferito tali funzioni, fatte salve le attribuzioni specificamente riservate dalla legge e dal presente statuto al Consiglio stesso.

Articolo 11 - Direttore Generale.

La Direzione operativa della società è affidata al Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione; allo stesso competono i poteri attribuitigli dal Consiglio all'atto della nomina

Articolo 12 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.

Essi restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.

Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

Nei casi consentiti dalla legge, il Collegio Sindacale può esercitare l'attività di controllo contabile secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis comma 3 c.c. Tale funzione verrà attribuita dall'Assemblea all'atto della nomina del Collegio.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

Articolo 13 - Esercizio sociale, bilancio e utili

L'esercizio della società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto dell'esercizio viene destinato in base a quanto previsto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 14 - Scioglimento della società e diritto di recesso

Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge; l'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori e ne determina poteri e compensi.

Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma c.c.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 - Affidamento di servizi pubblici da parte degli enti locali azionisti

I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi pubblici e altri servizi e attività rientranti nell'oggetto sociale, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio che prevedono anche meccanismi di controllo della gestione del servizio; gli enti locali azionisti si impegnano ad affidare in modo diretto alla società i servizi pubblici dei quali possiedono la titolarità rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.

L'affidamento alla società di servizi pubblici da parte di enti locali non azionisti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.

Articolo 16 - Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci e la società o tra i soci stessi, o tra essi e gli eredi o aventi causa di altro socio, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, questa verrà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Macerata, su istanza della parte più diligente.

I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio giudicherà ritualmente secondo diritto, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con prevalente partecipazione pubblica locale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Macerata.

In originale firmato:

Gianni FERMANELLI

Luciano RUFFINI

Paolo BINI

Antonella NERONI AITA notaio